



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro designato dall'IVASS
ENRICO CAMILLERI	Membro designato dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI

Riunione del 21/04/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 15 gennaio 2026 (e reclamo inviato all'impresa in data 20 settembre 2025), il ricorrente rappresentava che in data 8 luglio 2025 si verificava un incidente stradale che vedeva coinvolto il veicolo di sua proprietà, assicurato per la R.C. Auto con l'impresa resistente e che, in data 9 settembre 2025, l'impresa comunicava la liquidazione di complessivi euro 700,00 al ricorrente, a fronte di un danno materiale accertato dall'impresa con una perizia tecnica di un suo fiduciario in misura pari a euro 1.200,00 avendogli riconosciuto una responsabilità concorsuale paritaria nella causazione del sinistro, con conseguente decurtazione del risarcimento in misura proporzionale. L'assegno non veniva incassato e, successivamente, veniva annullato dall'impresa.

Con *e-mail* al liquidatore del 12 settembre 2025 e con successiva "diffida e messa in mora" del 20 settembre 2025, inviata all'Ufficio Sinistri dell'impresa, il ricorrente contestava le determinazioni di quest'ultima sia in punto di responsabilità (reputandola esclusivamente in capo al conducente del veicolo antagonista) sia in punto di quantificazione del danno, formulando altresì istanza di accesso agli atti del fascicolo di sinistro. La compagnia evadeva l'istanza di accesso agli atti, mantenendo ferme le proprie determinazioni sul merito del sinistro.



Il ricorrente rappresentava di aver quindi esperito un tentativo di conciliazione presso ANIA, conclusosi con esito negativo in data 18 novembre 2025, e di aver poi presentato reclamo all'IVASS, al quale faceva seguito la liquidazione di ulteriori euro 200,00 da parte dell'impresa, in data 6 dicembre 2025, con assegno non incassato dal ricorrente.

Il ricorrente afferma dunque che, a causa della contestata gestione del sinistro e della mancata corresponsione delle somme necessarie alle riparazioni, il veicolo veniva ritirato dall'officina senza essere stato riparato e nelle stesse condizioni documentate in perizia, sicché sarebbe tutt'ora inidoneo alla circolazione per motivi di sicurezza, con conseguente "fermo tecnico" di cui chiede il risarcimento.

Con le controdeduzioni, l'impresa, in via preliminare, contesta l'affermazione per la quale il ricorrente avrebbe trasmesso formale reclamo in data 20 settembre 2025, sostenendo che la comunicazione richiamata dal ricorrente sia da qualificarsi come richiesta di accesso agli atti, peraltro riscontrata con comunicazione avente valore legale. In merito alla gestione del sinistro, l'impresa afferma che il sinistro stradale dell'8 luglio 2025 è stato gestito ai sensi dell'art. 149 CAP e definito in regime concorsuale all'esito della procedura prevista dalla convenzione CARD, stante le contestazioni dell'impresa consorella (assicuratrice del veicolo antagonista) e il carattere non dirimente della documentazione fotografica prodotta dal ricorrente, oltre all'assenza di dichiarazioni testimoniali in favore dello stesso.

Su tali basi ed alla luce della perizia sul mezzo, l'impresa ha confermato l'offerta di euro 900,00 tenendo conto del danno antieconomico riportato dal veicolo e del valore ante sinistro dello stesso di euro 1.200,00. Quanto alla mancata riparazione del veicolo, l'impresa nega che si sia verificata un'ipotesi di "fermo tecnico", in quanto il ricorrente non ha provveduto alla riparazione del veicolo. L'impresa, quindi, ribadisce la definizione concorsuale del sinistro, la congruità dell'offerta trasmessa e conferma l'impossibilità di accogliere le richieste del ricorrente.

Con le repliche, il ricorrente contesta la ricostruzione dei fatti operata dall'impresa e, quanto agli elementi addotti a giustificazione dell'attribuzione della responsabilità concorsuale, afferma che l'impresa non avrebbe tenuto in considerazione la "precisa ricostruzione della dinamica del sinistro" fornita all'impresa stessa, corredata da documentazione fotografica sia del luogo dell'evento sia dei danni riportati al veicolo. Inoltre, l'impresa non avrebbe considerato le conclusioni del perito incaricato degli accertamenti sul veicolo, che avrebbe giudicato pienamente coerenti i danni rilevati con la dinamica del sinistro.

Il ricorrente contesta, poi, la posizione assunta dall'impresa circa la qualificazione della sua comunicazione del 20 settembre 2025 quale semplice "richiesta di atti", in quanto tale missiva, con oggetto "Contestazione concorso di colpa... Diffida e messa in mora", non sarebbe una mera richiesta documentale, ma contesterebbe nel merito la posizione dell'impresa, formulando peraltro precise richieste risarcitorie, il tutto in conformità delle previsioni del Regolamento IVASS n. 24/2008.

Quanto alla comunicazione con cui l'impresa avrebbe riscontrato le istanze del ricorrente, questi evidenzia che il riscontro dell'impresa, pur datato 10 dicembre 2025, sarebbe stato notificato solo in data 9 gennaio 2026. Il ricorrente contesta, inoltre, il diniego del fermo



tecnico per "mancata riparazione" del veicolo e afferma, sul punto, che a fronte di un sinistro verificatosi in data 8 luglio 2025, l'impresa ha formulato la prima offerta risarcitoria di euro 700,00 solo in data 9 settembre 2025 per cui, a detta del ricorrente, non sarebbe stato ragionevole pretendere che il danneggiato anticipasse la somma di euro 2.797,74, richiesta dal riparatore, a fronte di un'offerta significativamente inferiore ai costi di ripristino. In relazione alla quantificazione dei danni, il ricorrente rileva l'assenza di motivazione, da parte dell'impresa, circa i criteri applicati dall'impresa per la formulazione dell'offerta complessiva di euro 900,00.

Con le controrepliche, l'impresa, richiamando le determinazioni assunte nella precedente memoria difensiva, sottolinea che il ricorrente non avrebbe prodotto alcun elemento probatorio determinante. Quanto all'indicatore "Coerenza SI" contenuto nella perizia del fiduciario, l'impresa evidenzia che lo stesso si riferirebbe esclusivamente alla possibilità che dalla dinamica descritta si possano generare i danni riscontrati, non esprimendo alcuna valutazione in ordine alla responsabilità nella causazione del sinistro. In ordine alla quantificazione del danno, invece, l'impresa evidenzia che i conteggi in perizia sarebbero in linea con quanto citato dal ricorrente e correttamente computati e che tenendo conto della definizione concorsuale del sinistro e considerando esclusivamente il valore decurtato dal relitto, la somma in favore del ricorrente avrebbe dovuto essere di euro 500,00. Pertanto, l'offerta di euro 900,00 sarebbe stata fatta dal liquidatore *pro bono pacis* e coprirebbe ampiamente anche il danno da fermo tecnico essendo di euro 400,00 superiore a quanto effettivamente dovuto, a fronte di un danno antieconomico.

Infine, quanto alla missiva del 10 dicembre 2025, relativa al fascicolo di reclamo IVASS, l'impresa rileva che sarebbe stata inviata mediante posta raccomandata a.r., rimasta in giacenza il 9 gennaio 2026 per cui l'impresa ripeteva l'invio con posta elettronica, regolarmente ricevuta dal ricorrente nel rispetto del termine di 45 giorni di cui al Regolamento ISVAP del 19 maggio 2008, n. 2.

L'impresa ribadisce, pertanto, l'impossibilità di accogliere le richieste del ricorrente.

Il ricorrente conclude dunque chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità del comportamento tenuto dall'impresa e, per l'effetto, l'illegittima applicazione di un concorso di colpa del 50%, accertando la responsabilità esclusiva della controparte nella causazione del sinistro; e, per l'effetto, che l'impresa sia condannata al pagamento di euro 2.797,74 a titolo di risarcimento del danno materiale al veicolo, corrispondente al preventivo di riparazione completo e documentato; e al risarcimento del danno da fermo tecnico, per l'intero periodo di inutilizzabilità del veicolo, dal giorno del sinistro sino alla data di effettiva riparazione e restituzione del mezzo, oltre agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla data del sinistro (8 luglio 2025) sino all'effettivo soddisfo; sia ordinato all'impresa "il rimborso delle spese del procedimento arbitrale, comprese quelle sostenute per l'eventuale consulenza tecnica di parte, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento dell'Arbitro per le Assicurazioni"; sia dichiarata l'inammissibilità di qualsiasi eccezione di antieconomicità della riparazione, non avendo l'impresa fornito documentazione in ordine al valore commerciale del veicolo *ante* sinistro. Nelle repliche, il ricorrente ha parzialmente modificato le conclusioni nei seguenti termini: "si chiede la rideterminazione della responsabilità nella misura del 100% in capo



alla controparte, con conseguente riconoscimento del risarcimento integrale dei danni materiali, in misura almeno pari al valore differenziale peritale di euro 1.000,00, nonché del danno da mancata disponibilità del veicolo (fermo tecnico)".

L'impresa ha chiesto il rigetto delle domande proposta dal ricorrente.

DIRITTO

1. In relazione all'eccezione preliminare dell'impresa relativa al fatto che la comunicazione del 20 settembre 2025 sarebbe una mera richiesta di accesso agli atti e dunque non potrebbe essere considerata alla stregua di un valido reclamo che, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito il "Decreto"), deve precedere il ricorso a pena di inammissibilità, si rileva che la suddetta comunicazione, avente ad oggetto "Contestazione concorso di colpa, richiesta documentazione ex art. 148 Cod. Ass., riconoscimento fermo tecnico – Diffida e messa in mora", contiene il riepilogo dei fatti, la contestazione dell'esistenza di un concorso di colpa e la diffida al riconoscimento dell'intero danno subito e dunque costituisce un valido reclamo. Infatti, l'art. 1, comma 1 del Decreto stabilisce che "Ai fini del presente Regolamento si intende per (...) i): "reclamo: una dichiarazione scritta di insoddisfazione della clientela, avente ad oggetto una prestazione o un servizio assicurativo o un comportamento relativi ad un contratto assicurativo, ricevuta da un'impresa o da un intermediario". Per altro verso, l'art. 1, comma 1 del Regolamento ISVAP del 19 maggio 2008, n. 24, prevede che "Ai fini del presente Regolamento si intende per: [...] t bis) "reclamo": una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto". Disposizioni, queste, che non devono essere intese in senso eccessivamente formale, essendo sufficiente, perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità, che il cliente sottoponga all'impresa la propria doglianza e che questa sia messa nelle condizioni di replicare alle contestazioni ricevute ed entrambi i presupposti sussistono nella fattispecie concreta.

2. Ancora in via preliminare, occorre accertare se, in ragione del contenuto delle domande avanzate dal ricorrente, l'Arbitro sia competente per valore, considerato che con il ricorso è stato richiesto il risarcimento dei danni al veicolo pari a euro 2.797,74 oltre al risarcimento, non quantificato, del danno da fermo tecnico e che l'art. 3, comma 4, del Decreto stabilisce che "La domanda può avere ad oggetto anche la corresponsione di una somma di denaro purché essa non superi i seguenti importi: (...) euro 2.500,00 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile".

Il Collegio osserva che nel ricorso si dà atto dell'offerta da parte dell'impresa di complessivi euro 900,00 e, ritenendo tale offerta non soddisfattiva, il ricorrente agisce per ottenere il riconoscimento dell'intero danno subito e che viene indicato, nel suo ammontare complessivo, in euro 2.797,74. Considerato che la domanda deve essere interpretata tenendo conto delle ragioni della stessa e non si deve essere condizionati dalla formula



adottata dalla parte, valutando piuttosto del contenuto sostanziale della pretesa desumibile dalla situazione dedotta in causa (cfr. da ultimo Cass. Sez. Trib., 16 aprile 2025, n. 9909), si ritiene che la pretesa del ricorrente debba intendersi limitata al riconoscimento della differenza tra danno subito e offerta dell'impresa. A conferma di tale interpretazione, si rileva che il ricorrente, nelle repliche, ha chiesto il riconoscimento "del risarcimento integrale dei danni materiali, in misura almeno pari al valore differenziale peritale di euro 1.000,00, nonché del danno da mancata disponibilità del veicolo" ossia alla differenza tra il danno subito e l'offerta della compagnia, con la conseguenza che l'oggetto effettivo della domanda è inferiore a euro 2.500,00, che costituisce il limite della competenza per valore dell'Arbitro.

3. Venendo al merito della controversia, risulta esservi contrasto tra le parti circa la responsabilità dell'incidente, in quanto il ricorrente afferma che la responsabilità esclusiva deve essere attribuita al conducente dell'altro veicolo, mentre l'impresa ha classificato il sinistro come "concorsuale per pari elementi probatori" e, in assenza di testimoni e di un verbale delle autorità, la ricostruzione della dinamica del sinistro non può che basarsi sulle dichiarazioni dei conducenti, la documentazione fotografica prodotta anche dal ricorrente, oltre che sulla perizia dell'impresa.

In particolare, il ricorrente sostiene che, giunto in prossimità dell'incrocio, stava girando a sinistra dopo aver inserito l'indicatore di direzione e che la controparte, che non avrebbe visto che stava effettuando tale manovra, lo avrebbe tamponato. Il conducente dell'altro veicolo ha sottoscritto il modello CAI, che è dunque a firma singola e vale come mera denuncia del sinistro, e che descrive una dinamica diversa ossia che i due veicoli erano affiancati e che il veicolo del ricorrente, che si trovava alla sua destra, avrebbe svoltato a sinistra senza inserire l'indicatore di direzione in prossimità di un incrocio in cui era possibile sia proseguire dritto sia svoltare.

Occorre inoltre osservare che il ricorrente produce alcune foto del luogo teatro del sinistro tratte da *Google maps* e in cui è stata sovrainpressa graficamente a mano l'asserita dinamica dell'incidente, con il disegno della sagoma del veicolo del ricorrente e due frecce che indicano la direzione dei veicoli. In particolare, da tale documentazione risulta che la strada, in prossimità dell'incrocio, è caratterizzata da due corsie e che quella di sinistra è riservata esclusivamente alla svolta a sinistra. Risulta altresì dal disegno che il veicolo del ricorrente non si trovava sulla corsia di sinistra destinata alla sola svolta, ma a cavallo delle due corsie nel momento in cui aveva iniziato la svolta e che i danni subiti dal veicolo del ricorrente sono collocati sulla fiancata anteriore sinistra.

In questa situazione, non rileva innanzi tutto che il perito dell'impresa abbia valutato i danni coerenti con il sinistro, dal momento che è pacifico che i danni siano stati provocati dallo strisciamento delle fiancate dei due veicoli, con ciò dovendo essere escluso che si sia trattato di un tamponamento, essendo invece in contestazione se la responsabilità dell'incidente possa essere addebitata esclusivamente al conducente del veicolo che ha danneggiato il veicolo del ricorrente.

Ciò chiarito, per un verso, non è possibile accertare se i due veicoli fossero affiancati al momento dell'urto o se il veicolo di controparte abbia effettuato un sorpasso e, per altro verso, risulta in ogni caso che il veicolo del ricorrente non si trovava all'interno della corsia



dedicata alla svolta a sinistra, ma a cavallo delle due corsie, per cui la condotta del conducente del veicolo del ricorrente non può ritenersi esente da censure.

Il Collegio ritiene pertanto che debba farsi applicazione di quanto stabilito dall'art. 2054, comma 2, cod. civ. secondo cui "Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli" e del principio espresso da costante giurisprudenza di legittimità secondo cui "In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione" (*ex multis*, Cass. civ., Sez. III, 20 novembre 2024, n. 29927; Id., Cass. civ., Sez. III, 23 marzo 2023, n. 8311).

In ragione della pari responsabilità dei due conducenti, il ricorrente ha dunque diritto al risarcimento del danno nella misura del 50%.

4. In relazione alla quantificazione del danno subito dal veicolo, vi è in atti un preventivo di riparazione del ricorrente che indica un costo di euro 2.797,74, mentre l'impresa ha prodotto una perizia tecnica che quantifica i costi di riparazione in euro 2.555,40 e che precisa che la riparazione sarebbe antieconomica in quanto il valore commerciale del veicolo ammonterebbe a euro 1.200,00. Il ricorrente non contesta la valutazione del perito dell'impresa circa il costo di riparazione, e del resto nelle repliche chiede la differenza tra quanto liquidato dall'impresa e il valore della perizia, mentre contesta che il valore del veicolo sia pari a euro 1.200,00, precisando che l'impresa non ha esplicitato le fonti utilizzate per la stima (Eurotax o altra documentazione equipollente).

Il Collegio osserva che l'impresa non ha fornito elementi oggettivi di prova circa l'effettivo valore commerciale del veicolo e la conseguente antieconomicità delle riparazioni, anche se risulta che il veicolo è stato immatricolato nel 2007 ed aveva percorso quasi 100.000 chilometri, per cui si ritiene che il danno debba liquidarsi avendo come riferimento il costo di riparazione indicato nella perizia, ma facendo altresì uso del potere equitativo previsto dall'art. 11, comma 4 del Decreto in quanto si tratta di controversia di cui all'art. 3, comma 4, lett. b) numero 1 del Decreto. Considerato dunque, in ragione del concorso di responsabilità, che il 50% del costo di riparazione, indicato per l'intero nella perizia in euro 2.555,40, è pari a euro 1.277,00, si ritiene equo riconoscere un indennizzo di euro 1.100,00, per cui, tenuto conto dell'offerta dell'impresa di euro 900,00, residua un credito del ricorrente di euro 200,00.

5. Non può invece essere accolta la richiesta di riconoscimento del risarcimento del danno da fermo tecnico per il periodo di inutilizzabilità del veicolo, che il ricorrente neanche indica nell'ammontare, risultando pertanto la pretesa indeterminata ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. h) del Decreto. Per altro verso, la giurisprudenza, con orientamento consolidato, ha affermato che "Il danno da fermo tecnico di veicolo non è *"in re ipsa"*, ma dev'essere provato,



non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo" (*ex multis* Cass. civ., Sez. II, 17 dicembre 2024, n. 32946) e nella fattispecie concreta il ricorrente non ha dimostrato di aver subito tale tipo di danno.

Il ricorso deve dunque trovare parziale accoglimento, con accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la somma di euro 200,00, a integrazione della somma già offerta di euro 900, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo fino al soddisfo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'impresa corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 200,00, a integrazione della somma già offerta di euro 900,00, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo fino al soddisfo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'impresa corrisponda a IVASS la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA